

Ambiente (1)

Bonifica di siti inquinati - Responsabile dell'inquinamento

TAR Friuli-Venezia Giulia, sentenza del 5 giugno 2019, n. 247

[Approfondisci...](#)

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia ha accolto il ricorso con cui una Società richiedeva l'annullamento di un'ordinanza sindacale a firma congiunta del Sindaco e del Responsabile del Servizio Ambientale, che recava l'ordine di provvedere ai sensi degli artt. 240, 242 e ss. D.lgs. n. 152/2006 all'adozione degli obblighi di bonifica sull'area di esercizio della propria attività.

Oltre alla effettiva perplessità in merito all'adozione congiunta del provvedimento, il Collegio ha ritenuto non ricorrenti i presupposti di cui agli articoli citati del Codice dell'Ambiente, in quanto la Società non avrebbe responsabilità rispetto all'inquinamento dell'area contaminata.

Il TAR ha ribadito un indirizzo già consolidato in materia (Consiglio di Stato, Sez. V, 21 novembre 2016, n. 4875, e confermato da CGUE, Sez. III, 4 marzo 2015, causa C-534/13) per cui *"l'Amministrazione non può imporre, infatti, al proprietario di un'area contaminata, il quale non sia l'autore dell'inquinamento, l'obbligo di provvedere alla bonifica di siffatta area."*

Peraltro, ha ricordato il Collegio, ex art. 242, co.1 e 244, co. 2, *"una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere, invero, imposti dalla P.A. solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento e cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 settembre 2013, n. 21; Corte di Giustizia, sez. III, 4 marzo 2015, C-534/13)."*